

N. 00385/2009 REG.ORD.SOSP.  
N. 00894/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 894 del 2009, proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Andreozzi,  
presso il cui studio in Cagliari, via Gianturco n. 4, è elettivamente  
domiciliata;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in Persona del  
Ministro in Carica, Scuola Media Statale Satta- Pascoli di Carbonia,  
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge  
in Cagliari, via Dante n. 23;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

dei provvedimenti non conosciuti o impliciti, con i quali l'

Amministrazione Scolastica, ha assegnato, per il corrente anno scolastico, al minore rappresentato dai ricorrenti un numero di ore di sostegno settimanali inferiore a quello richiesto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in Persona del Ministro in Carica;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Scuola Media Statale Satta-Pascoli di Carbonia;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/10/2009 il dott. Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

a) che ad un primo sommario esame che l'art. 2, comma 413, della legge 24/12/2007 n. 244 - nello stabilire un rapporto medio nazionale fra insegnanti di sostegno e alunni diversamente abili – non escluda attente valutazioni caso per caso, al fine di assicurare pieno soddisfacimento delle “effettive esigenze rilevate” (cfr Cons. Stato VI Sez., ord. 24/2/2009 n°1037);

b) che, nel caso di specie, le esigenze in questione risultino adeguatamente specificate nella documentazione medica in atti, a cui debbono prioritariamente ispirarsi i provvedimenti in materia di sostegno scolastico;

P.Q.M.

Accoglie la proposta domanda cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato, in termini conformi ai principi specificati in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito della causa la pubblica udienza del 14/4/2010.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Grazia Flaim, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2009

IL SEGRETARIO